

**BREVE GUIDA PER LA STIPULA  
DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 2006/2007**  
*di Libero Tassella*



**Una premessa.**

I contratti a tempo determinato sono stipulati per la copertura di posti e cattedre vacanti e disponibili o disponibili in organico, ai quali non è stato possibile assegnare docenti con contratto a tempo indeterminato a qualsiasi titolo.

Dal primo agosto l'individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze su posti vacanti e disponibili **S.A.** (fino al 31.8.2007) e di quelle su posti di fatto disponibili sino al termine delle attività didattiche **S.T.** (fino al 30.6.2007), attraverso lo scorrimento delle graduatorie permanenti 2005/2006-2006/2007, recentemente ripubblicate dai CSA, sono di competenza dei dirigenti scolastici attraverso il ricorso alle scuole polo. Le supplenze annuali per la copertura dei posti disponibili in organico di diritto che siano residuati dopo l'espletamento della mobilità, delle utilizzazioni, delle assegnazioni provvisorie, delle immissioni in ruolo hanno la durata dal giorno dell'effettiva assunzione in servizio e sino al 31.8.2007, per il pagamento della retribuzione nei mesi estivi di luglio e agosto è comunque necessario che l'interessato svolga un servizio complessivo di 180 giorni e partecipi agli scrutini finali. **(1)**

Per l'anno scolastico 2006/2007 si richiama l'attenzione alla nota prot. 1004 del 21/07/2006 (oltre a quanto già disposto, in quanto compatibile, dal MPI con la nota prot. 1395 del 28.7.2005, le disposizioni già impartite con la C.M. n. 82, prot n. 2103 del 19 luglio 2002, con la nota n. 2067 del 23/07/2003 e con la nota n. 476 del 25.8.2004).

**Di seguito sono illustrate alcune procedure, modalità organizzative e modelli operativi di cui è fatta menzione nelle disposizioni ministeriali sopra richiamate:**

- *la individuazione delle "scuole di riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere;*
- *la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti;*
- *la possibilità, per gli aspiranti eventualmente impediti, di delegare alla scelta, oltre che persona di propria fiducia, il dirigente del C.S.A. competente (delega che l'1 agosto 2006 si intende riferita al dirigente scolastico che abbia assunto la gestione delle procedure);*
- *la non applicabilità, in mancanza delle condizioni di cui all'art. 3 del D.M. n.201/2000, delle sanzioni previste dall'art. 8 del decreto stesso, nei casi di rinuncia alla proposta di assunzione per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti;*
- *la possibilità, per l'aspirante avente titolo, di rinunciare ad una supplenza già accettata per assumerne altra successiva, per diverso insegnamento, perché più favorevole, perché di durata annuale (31.8.2007); questo qualora il conferimento delle supplenze non avvenga in maniera contestuale, si da precludere la possibilità all'avente titolo di effettuare la scelta tra nomine diverse;*
- *l'obbligo di accettare prioritariamente nomine su posti di sostegno, per chi abbia conseguito il titolo di specializzazione polivalente per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria ovvero l'abilitazione all'insegnamento o l'idoneità, ai sensi del DM 21/2005.*

**Sarà bene precisare, in premessa, che l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti, a meno di scioglimento della stessa secondo le modalità previste, non consente all'aspirante di stipulare per l'a.s. 2006/2007 contratti a tempo determinato (art. 8 comma 4 DDG 31/3/05); si consiglia pertanto ai suddetti candidati di non presentarsi alle convocazioni.**

**(1)** Si ricorre a supplenza temporanea sino al 30.6.2007, scorrendo la graduatoria permanente, per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31.12.2006 e fino al termine dell'anno scolastico, e per le ore d' insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. Si ricorda che per i posti che si rendono disponibili per l'intero anno, ma dopo il 31.12.2006, si ricorre alla stipula di supplenze temporanee, scorrendo le graduatorie di circolo o di istituto.

## **Le procedure preliminari.**

Prima di attivare le "scuole di riferimento", i CSA dovranno portare a termine gli adempimenti di propria competenza e provvedere alla definizione del quadro completo delle disponibilità ai fini del conferimento delle supplenze.

**Si ritiene indispensabile evitare l'inutile convocazione di aspiranti che non hanno interesse ad essere contattati per ottenere una supplenza, cioè coloro i quali nella domanda di permanenza/aggiornamento/inserimento in graduatoria permanente hanno manifestato espressamente la volontà di essere presenti nelle graduatorie permanenti, per il biennio 2005/2006-2006/2007, ai soli fini della stipula di un contratto a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato.**

In base al numero di posti da assegnare per ciascuna delle graduatorie affidate alla medesima **scuola di riferimento**, ed in funzione del numero massimo di aspiranti che la stessa scuola è in grado di accogliere giornalmente, si predisporranno gli elenchi delle convocazioni.

Tale operazione dovrà essere disposta congiuntamente con i referenti del CSA, in modo che gli stessi possano dare diffusione di tali elenchi utilizzando i tradizionali mezzi di comunicazione dello stesso ufficio.

**Nel calendario delle convocazioni si renderanno noti: il luogo della convocazione, la data di convocazione, il numero dei convocati per merito e per riserva, l'ubicazione delle cattedre e dei posti, la durata dei relativi contratti con la dicitura S.A. (supplenze annuali 31.8.2007) o S.T (supplenze temporanee 30.6.2007)**

All'inizio delle operazioni ciascuna scuola di riferimento disporrà dell'elenco delle sedi disponibili, relativamente ai posti ed alle cattedre delle graduatorie di interesse, aggiornato dal CSA. Successivamente nel corso delle successive convocazioni sarà reso noto l'elenco delle sedi disponibili, aggiornate fino al precedente turno di convocazione.

L'elenco delle sedi disponibili per ciascun turno di convocazione è affisso anche nei locali in cui gli aspiranti attendono il proprio turno di scelta, al fine di agevolare l'individuazione delle sedi più gradite rimaste disponibili e accelerare le operazioni di accettazione della proposta di assunzione a tempo determinato.

***E' buona norma rendere note le disponibilità almeno 24 ore prima della convocazione.***

**La proposta di contratto.**

**ATTENZIONE!!**

**Si ricorda che il candidato risultante assente nel giorno, ora e luogo di convocazione si intende rinunciatario, a meno che non abbia prodotto una regolare delega, il candidato assente non sarà quindi più riconvocato.**

All' aspirante convocato, che accetta una sede tra quelle disponibili, **verrà consegnata le proposta di assunzione a tempo determinato per l' a.s. 2006/2007**, di cui l'interessato dovrà firmare copia.

La proposta, che riporta i dati della scuola assegnata, dovrà essere consegnata dal docente alla scuola indicata, il cui dirigente scolastico provvederà alla stipula ed alla registrazione del contratto di assunzione e all'inoltro informatico al Centro Elaborazione Dati del Ministero del Tesoro, al fine di predisporre le attività di liquidazione delle competenze spettanti. L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione, rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.

***Il contratto ha effetto dal giorno dell'assunzione in servizio e termina il 31.8.2007 per le supplenze annuali, ovvero il 30.6.2007 per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.***

***L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto, in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.***

**Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri, ai sensi dell' art. 4 del DM 201 del 25/05/2000.**

- **Per il personale docente della scuola secondaria (di primo e di secondo grado) il completamento dell'orario di cattedra (18 ore) può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso, sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso (2), ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.**
- **Il completamento d' orario non può realizzarsi su diverso ordine di scuola (es: scuola secondaria e scuola primaria).**
- **Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.**

**(2) Nel caso di completamento con ore appartenenti a diverse classi di concorso si ricorda, ai fini della valutazione, la non commutabilità del servizio contemporaneo per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di terza fascia.**

**Quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell'avente diritto e poi una supplenza annuale o temporanea sino al 30 giugno 2007, l'intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.**

1. **In caso di rinuncia al trattamento cattedra gli aspiranti possono cumulare due spezzoni non costituenti cattedra .**
2. **Gli aspiranti possono cumulare due spezzoni appartenenti a classi di concorso diverse fino al raggiungimento delle 18 ore, purchè in occasione della scelta del primo spezzone non abbiano rinunciato al trattamento cattedra.**
3. **Gli aspiranti che hanno rinunciato a spezzoni in assenza di cattedre hanno titolo ad essere riconvocati in caso di successiva disponibilità di cattedra.**
4. **Gli aspiranti che hanno accettato uno spezzone in assenza di cattedra hanno titolo ad essere riconvocati in caso di successiva disponibilità di cattedra, purchè tale disponibilità di cattedra si verifichi entro il termine di 20 giorni dall'inizio delle lezioni come prescritto dall'art. 461 del Decreto legislativo 16.4.1994 n. 297.**
5. **Nel caso un aspirante, inserito nelle graduatorie relative a più ordini d'istruzione (es. scuola elementare e scuola media classe di concorso A043), una volta abbia**

*scelto una nomina in uno degli ordini (scuola elementare) non può più accettare nomine di altri ordini d'istruzione (scuola media).*

*Qualora ad un aspirante presente in più graduatorie e già destinatario di una proposta di assunzione accettata, venga offerto un posto più favorevole per trattamento economico in una successiva convocazione per un'altra graduatoria (supplenza annuale rispetto a supplenza fino al termine delle attività didattiche), non sarà possibile registrare la successiva proposta di nomina se prima non sia stata annullata la precedente proposta accettata. Se già è stato stipulato il contratto, inoltre, occorre che la scuola di riferimento contatti immediatamente la scuola che ha registrato il contratto per farlo annullare. Il mancato annullamento del predetto*

*contratto, tuttavia, non impedisce il prosieguo dell'operazione di assegnazione della proposta di assunzione all'interessato da parte della scuola di riferimento. Dovrà invece essere stato effettuato prima che la nuova scuola assegnata registri a sistema il successivo contratto.*

*Ogni scuola di riferimento pubblicherà al proprio albo l'elenco delle assunzioni disposte. Elenchi completi con le assunzioni a livello provinciale saranno prodotti dal sistema informativo.*

*I dirigenti delle scuole di riferimento segnaleranno tempestivamente all'ufficio del CSA eventuali casistiche particolari che l'istituto non sia riuscito a risolvere.*

## **Precedenza nella scelta della sede.**

La nota ministeriale 1004 del 21.7.2006 contiene importanti chiarimenti sulla fruizione per l'a.s. 2006/2007 della precedenza nella scelta della sede in fase d'individuazione degli aspiranti destinatari dei rapporti a tempo determinato, beneficiari nell'ordine, dell'art. 21, dell'art. 33 comma 6 e dell'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 ( vedi anche la C.M. n. 40 del 9.5.2006). **(3)**

In pratica, come ben indicato da Raffaele Manzoni, nel servizio redazionale del numero 23 1/15 agosto 2006 del quindicinale Notizie della Scuola ed. Tecnodid Napoli, " *colui che ha chiesto di scegliere con priorità deve far parte di un elenco omogeneo di aspiranti alla nomina che comprenda tipologie di supplenze che abbiano la stessa durata giuridica e la stessa consistenza economica.*

*" A titolo esemplificativo , ipotizzando che nel quadro delle disponibilità vi siano 20 posti in scuole situate in piccole isole che danno diritto al raddoppio del punteggio (maggiore durata giuridica), è necessario che il beneficiario della precedenza nella scelta della sede, destinatario del rapporto di lavoro nel novero complessivo delle disponibili-*

tà, deve comunque essere in posto di graduatoria che lo collochi anche in posizione utile per essere assegnatario di uno tra i 20 posti disponibili nelle scuole su piccole isole. La stessa considerazione va fatta per le supplenze annuali sino al 31 agosto rispetto alle supplenze sino al 30 giugno, il soggetto che ha chiesto la priorità nella scelta della sede, se ha intenzione di scegliere una supplenza annuale, deve comunque essere in posizione utile di graduatoria per essere assegnatario di tale supplenza nel novero delle disponibilità esistenti" (Raffaele Manzoni) Lo stesso discorso vale per gli spezzoni a seconda della loro consistenza oraria, quindi economica.

Si precisa inoltre che il beneficiario dell'art. 21 e quello dell'art. 33 comma 6 possono scegliere con priorità scuole ubicate in qualsiasi comune della Provincia, prescindendo dal loro comune di residenza, mentre quelli che assistono parenti in situazione di handicap (art. 33 commi 5 e 7) possono scegliere con priorità solo scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita o in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

**Non sempre i beneficiari della legge 104/92, quando essi stessi sono lavoratori con handicap, risultano beneficiari del diritto alla riserva di posti, ai sensi della legge n.68/1999 e viceversa. Infatti la "riserve di posti" per gli invalidi si verifica quando l'invalidità è pari ad almeno il 46% e non sempre agli invalidi con invalidità superiore ai 2/3 sono dichiarati portatori di handicap.**

(3) Tipologie di personale (che beneficiano della precedenza – legge 104/1992).

- a) beneficiari art. 21 – personale invalido con una percentuale di almeno il 67% o con minorazioni iscritte alle categorie 1a, 2a e 3a della tabella A annessa alla legge 10/8/1950, n.648 e altresì dichiarato persona portatore di handicap (l'invalidità non è di per sé sufficiente ma è condizione necessaria) – ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
- b) beneficiari art.33, comma 6 – personale dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità – ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
- c) beneficiari art.33, comma 5 – personale che assiste il coniuge o i figli o altro parente o affine entro il 3° grado, portatore di handicap (la legge n.53/2000 ha abolito l'obbligo delle convivenza) – ha diritto, ove possibile, a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;

L'ordine di priorità (a – b – c) è stabilito dalle disposizioni ministeriali di cui sopra. Inoltre, si deve evidenziare che per quanto concerne la precedenza c) que-

sta, nel comparto scuola, è limitata all'assistenza ai figli, al coniuge e ai genitori nel caso di figlio unico o unico figlio in grado di prestare assistenza, in quanto gli altri fratelli/sorelle sono oggettivamente impossibilitati a prestare assistenza (esempio: altri fratelli/sorelle con residenza in luogo molto distante da quello del genitore o essi stessi invalidi o portatori di handicap). Inoltre, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.233 del 16/6/2005, la precedenza è estesa all'assistenza a fratelli/sorelle portatori di handicap, qualora privi di genitori o entrambi i genitori risultino totalmente inabili. La normativa ministeriale, infatti, fa riferimento all'art.7 del CCNI del 21/12/2005 disciplinante la mobilità nel comparto scuola. Si ribadisce che tale riferimento è un'autonoma scelta del Ministero (per quanto detto in premessa) e che non discende da alcun formale accordo con le OO.SS. (sempre in virtù della "riserva di legge" in materia di assunzioni di cui si è detto in "premesse").

Si precisa che non sempre i beneficiari della legge 104/92, quando essi stessi sono lavoratori con handicap, risultano beneficiari del diritto alla riserva di posti, sensi legge n.68/1999 e viceversa. Infatti la "riserva di posti" per gli invalidi si verifica quando l'invalidità è pari ad almeno il 46% e non sempre agli invalidi con invalidità superiore ai 2/3 sono dichiarati portatori di handicap.

## **La convocazione dei riservisti.**

**Tenuto conto del parere espresso dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale i tabulati rilasciati dal sistema e contenenti il calcolo delle riserve in ordine alla dotazione organica di diritto, assumono valore vincolante per l'amministrazione, si terrà conto delle riserve calcolate dai suddetti tabulati e relative alla situazione degli organici di diritto 2006/2007 ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato a favore degli aspiranti destinatari di riserva. Ai riservisti quindi saranno attribuiti posti interi.**

**L'aspirante riservista, in turno di nomina, potrà comunque scegliere fra tutti i posti al momento disponibili, nel senso che, ove lo ritenga opportuno, potrà rinunciare alla cattedra intera (rinuncia a trattamento cattedra) ed accettare lo spezzone.**

**I posti in favore tenuto conto dei predetti calcoli e del grado di copertura, compresi i contratti a tempo indeterminato dei riservisti già stipulati per l'a.s. 2006/07 lo scorso mese di luglio, non potranno superare il 50% dei posti disponibili per la sti-**

*pula dei contratti a tempo determinato.*

*Le operazioni saranno effettuate per fasce di appartenenza, ciò comporta che, in assenza di riservisti nella fascia di riferimento, i posti loro riservati saranno attribuiti per diritto di graduatoria.*

*Ove, ad esempio, esaurita la seconda fascia, le operazioni di nomina proseguano con l'utilizzazione della terza fascia della graduatoria permanente, si darà luogo a nomina per riserva solo ed esclusivamente se in questa fase risultino posti interi di diritto e nei limiti delle percentuali previste, tenuto conto del vincolo che non può essere superato il 50% dei posti al momento disponibili.*

*Qualora il beneficiario di riserva maturi il diritto alla stipula del contratto per il posto occupato in graduatoria permanente, lo stesso non soddisfa la riserva per cui sarà nominato un altro riservista*

*Gli aspiranti convocati in quanto beneficiari della riserva di cui alla legge n. 68/99 sono tenuti a presentare l'attestato aggiornato di iscrizione negli elenchi della massima occupazione.*

*Di seguito un nostro breve excursus sulla delicata materia delle riserve.*

Per la definizione delle quote di riserva sulle assunzioni da disporre occorre far riferimento alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (in G.U. n. 68 del 27.3.1999) ed alla circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000. La nuova Legge che entrata in vigore a decorrere dal 18 gennaio 2000, ha abrogato completamente la Legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni, dette disposizioni sono innovative e rilevanti soprattutto per quanto concerne i beneficiari e il computo delle quote di riserva. Come specificato nel regolamento delle supplenze di cui al D.M. 201/2000, nelle assunzioni dalle graduatorie di circolo e di istituto non si tiene conto delle riserve di cui alla legge 12.3.1999 n. 68, che vengono invece soddisfatte solo per le assunzioni da effettuare dalle graduatorie permanenti e da quelle dei concorsi per titoli ed esami. Sarà pertanto utile riproporre in questo vademecum le disposizioni in materia.

#### **Destinatari dei benefici.**

Le riserve nelle assunzioni si applicano alle seguenti categorie.

Alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. Tale menomazione della capacità lavorativa è accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, in conformità alla tabella indicativa delle percentuali.

Alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti.

Alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970 n. 382 con successive

modificazioni e 26 maggio 1970 n. 381 con successive modificazioni. Si considerano non vedenti le persone colpite da cecità assoluta o con una residua capacità visiva di entrambi gli occhi non superiore ad un decimo con eventuale correzione, mentre sordomuti sono quelli colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

Alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, e successive modificazioni.

### **Disposizioni transitorie per gli orfani e categorie equiparate (art. 18 della Legge 68/1999).**

I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio, anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla Legge 68/99 e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge 26 dicembre 1981 n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale, con le modalità indicate precedentemente. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 68/99, gli invalidi del lavoro, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla Legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nei nuovi elenchi previsti dalla Legge.

### **Calcolo delle quote di riserva.**

Le riserve delle assunzioni vengono fatte nelle seguenti percentuali:

per le persone disabili, in misura del 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato, se si hanno più di 50 dipendenti. I lavoratori da assumere sono 2, se gli occupati sono da 36 a 50, viene assunto un solo lavoratore se gli occupati sono da 15 a 35;

per gli orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate, in via transitoria ed in attesa della ridefinizione della materia, è riservata la quota dell'1%.

La Legge dispone che i soggetti già assunti a norma delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie, il cui numero va detratto dalla base di calcolo, siano mantenuti in servizio anche in esubero rispetto alle quote d'obbligo e siano altresì computabili a tali fini. Si ritiene opportuno precisare che la predetta operazione di computo deve effettuarsi prescindendo dalle vecchie categorie di appartenenza dei soggetti medesimi, a copertura della complessiva aliquota di obbligo. Per quanto riguarda la categoria dei disabili, l'idoneità nella procedura concorsuale dà titolo all'assunzione entro il limite dei posti ad essi riservati nel concorso e fino al limite

massimo del 50% annualmente assegnabili alle procedure concorsuali. Resta fermo in ogni caso, nelle distinte fasi di assegnazione delle sedi a livello regionale e provinciale, il diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, per i soggetti di cui all'art. 21 della Legge n. 104/'92.

### **Calcolo a livello provinciale.**

In ogni provincia, secondo le disposizioni applicative della Legge 68/'99 introdotte dalla C.M. 248/2000, per ogni graduatoria provinciale di scuola materna ed elementare e nell'ambito del settore della secondaria e del personale A.T.A. nonché di quello educativo, per ogni classe di concorso e profilo professionale va calcolato il numero degli occupati (da intendersi come dotazione organica al primo settembre) con le detrazioni indicate nel paragrafo precedente e successivamente, in base alle aliquote citate, il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari. Qualora l'aliquota sia satura, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma della Legge n. 68/'98, mantenendo tuttavia in servizio, come detto, gli eventuali beneficiari assunti in precedenza risultanti in esubero rispetto alla quota assegnata.

Su conforme parere del Consiglio di Stato, le riserve si applicano per ogni singolo scaglione di graduatoria. Pertanto una volta assunti i riservisti all'interno della fascia cui si riferisce la convocazione, si dovrà passare ad assegnare i posti sul merito degli appartenenti alla stessa fascia; solo ad esaurimento della fascia di interesse, si potrà passare all'assunzione di eventuali riservisti nella fascia successiva. (nota MIUR del 2 febbraio 2001, "Diritto al lavoro dei disabili"). Da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie. Il risultato evidenzierà il numero di assunzioni da effettuare sulle graduatorie. Ovviamente il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari, prioritariamente finalizzato all'attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50% tra il personale incluso nelle graduatorie permanenti e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l'assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti.

### **Assunzione dei disabili a prescindere dallo stato di disoccupazione.**

La disposizione di cui all'art. 16 della Legge prevede che l'assunzione del disabile (e, quindi, del soggetto appartenente alle categorie tassativamente indicate all'art. 1 della Legge), una volta che sia risultato idoneo nei concorsi, possa avvenire a prescindere dallo stato di disoccupazione al momento dell'assunzione stessa, in ciò innovando rispetto alla precedente disposizione di cui all'art. 19 della Legge n. 482/'68, che prevedeva la presenza di tale condizione, sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia al momento della successiva assunzione.

### **Insegnanti non vedenti.**

Gli insegnanti non vedenti di cui all'art. 61 della Legge 20 maggio 1982 n. 270, beneficiano, in aggiunta all'aliquota complessiva prevista dalla Legge, di una autonoma e ulteriore quota di riserva corrispondente al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale.

### **Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.**

Si rammenta che, in base alle disposizioni della Legge 23 novembre 1998 n. 407, e dell'art. 2 comma 2 della Legge 17 agosto 1999 n. 288, i soggetti di cui all'art. 1 della Legge 20 ottobre 1990 n. 302, nonché coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono anche del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli nei profili professionali del comparto Ministeri.

### **Disponibilità sopravvenute.**

Le disponibilità (posti e cattedre) accertate e/o sopravvenute successivamente, anche per effetto di rinuncia, non alterano il quadro di riferimento in base al quale si svolge l'operazione di nomina. Esse, tuttavia, possono essere assegnate come esigenze sopravvenute nel corso delle successive operazioni di nomina, fermo restando che il trattamento delle stesse non comporta il rifacimento delle operazioni già disposte.

### **Supplenze in caso di esaurimento di graduatoria permanente.**

***Al termine delle convocazioni, nel caso in cui la consistenza della graduatoria permanente non consenta d'individuare un numero di nominativi sufficiente a coprire tutti i posti e le cattedre disponibili, i posti e le cattedre non assegnabili saranno gestiti da ciascun dirigente scolastico utilizzando le graduatorie d'istituto.***

## **Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore.**

Ai sensi della nota 1004 del 21/07/2006, tutti gli spezzoni, senza limitazione d'orario, devono essere inclusi nel piano delle disponibilità, ai fini dello scorrimento delle graduatorie permanenti.

Quanto sopra, sia al fine di aumentare il contingente di ore conferibili al personale inserito nelle graduatorie permanenti, sia per dare maggiore stabilità ai servizi scolastici.

Le eventuali disponibilità residue dalle precedenti operazioni sulle graduatorie permanenti saranno utilizzate dai Dirigenti Scolastici per le operazioni di propria competenza.

## **Supplenze su posto di sostegno.**

Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei CSA e delle " scuole di riferimento", si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni scorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno (comma 3 art. 3 D.M. 201/2000) da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.

In relazione alla suddetta esigenza, il personale incluso in graduatoria permanente che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno entro la data del 5 luglio 2006 e che non abbia titolo a figurare, per l' insegnamento di sostegno, nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie di circolo d istituto di prima fascia per l' a.s. 2006/2007, viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno di prima fascia correlati al titolo di specializzazione conseguito, per le sedi scolastiche prescelte per l' a.s. 2006/2007.

Si rammenta inoltre che i docenti di cui all' art.1, lettere a),b),c) e art. 3 del D.M. 21 del 9/2/2005, "ricorrendone le condizioni debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno ".

In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie permanenti, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, validi per l'a.s. 2006/07. Si ha motivo di ritenere che gli elenchi relativi alla prima fascia saranno disponibili prima dell'inizio delle attività didattiche.

Nell'ipotesi di esaurimento degli stessi, dovranno essere utilizzati gli elenchi della seconda e terza fascia relativi all'anno scolastico precedente, instaurando rapporti di lavoro con carattere provvisorio, "in attesa dell'avente titolo".

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 8 del D.M. n. 201/2000, qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il criterio di viciniorietà.

Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento incrociato della graduatorie d'istituto, con gli stessi criteri adottati per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 12 del D.M. 28.07.2004 n. 64.